

Trento, 27 marzo 2012

Le novità della disciplina delle polizze legate ai mutui e ai finanziamenti.

Dal 2 aprile stop al conflitto d'interessi per gli intermediari assicurativi.

Un mercato che si aggira intorno ai due miliardi di euro l'anno. Tanto valgono le polizze legate ai mutui e ai finanziamenti. Di questo valore sono consapevoli anche i consumatori trentini, stando alle richieste pervenute al CRCTCU, interessati soprattutto a ottenere il rimborso dei premi assicurativi pagati e non goduti.

È ormai una prassi (e comunque non un obbligo!), il fatto che l'erogazione di un mutuo o di un prestito sia condizionato alla stipula di una connessa polizza di assicurazione sulla vita, incendio o per perdita del lavoro. La presenza di un contratto di assicurazione legato a quello di finanziamento può rappresentare, infatti, una garanzia per l'istituto erogante ed anche per il contraente e la sua famiglia.

Spesso queste polizze vengono sottoscritte così come proposte dallo stesso istituto erogante il prestito e perciò in una situazione di bassa concorrenzialità. Questo determina uno svantaggio per il consumatore che si trova a dover pagare premi piuttosto alti, dei quali in media la metà è caratterizzata dalla provvigione percepita dal distributore della polizza (in sostanza, molto spesso, dalla banca!).

Tutto questo fino ad ora, ma la situazione adesso è cambiata.

Da una parte è intervenuto il **Decreto liberalizzazioni** che, per favorire la concorrenza in questo settore, ha introdotto l'obbligo per le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di proporre **almeno due preventivi di due diverse compagnie assicuratrici non riconducibili all'istituto erogante il prestito**, eventualmente oltre al proprio prodotto. In questo modo è probabile ed auspicabile che le compagnie, innanzitutto le stesse banche, per vendere più prodotti abbassino l'entità delle provvigioni e dunque il prezzo delle stesse, il tutto a vantaggio, ovviamente, del consumatore che dovrebbe spendere meno. "Il contraente, in ogni caso, è libero di procurarsi autonomamente dei preventivi da compagnie assicurative diverse rispetto a quelle proposte dalla banca, avendo così un maggior potere contrattuale", commenta Carlo Biasior, direttore del CRCTCU.

Dall'altra parte l'**ISVAP** è intervenuto con il **provvedimento n. 2946** (*Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi*) che **entrerà in vigore il 2 aprile prossimo**. Per evitare possibili conflitti di interesse, l'istituto erogante il credito non potrà più coprire contemporaneamente il ruolo di beneficiario e di distributore della polizza!

Sempre in materia di polizze legate ai mutui ricordiamo che l'**ISVAP** era già intervenuto con il **regolamento n. 35 del 2010** (per i contratti stipulati dopo il 1.12.2010) con il quale aveva sancito il diritto del contraente alla restituzione della quota parte di premio unico e non goduto per l'anticipata estinzione o la surroga del mutuo. Questo infatti era un altro tema molto problematico per i consumatori poiché gli istituti eroganti spesso non riconoscevano tale diritto e trattenevano l'intera somma pagata o riconoscevano la possibilità di "spostare" l'assicurazione a garanzia del nuovo mutuo surrogato.

Ricordiamo che grazie a un ricorso del CRTCU, l'Arbitro Bancario e Finanziario ha chiarito che in base all'**accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008** la domanda di restituzione della quota parte di premio unico per il periodo non goduto si può chiedere anche per la casistica anteriore al 01.12.2010.

(<http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextfcNenR.pdf>)

Abbiamo predisposto un modello di lettera tipo per la richiesta di restituzione della quota parte di premio unico assicurativo non goduto disponibile nella sezione **lettere tipo** del sito www.centroconsumatori.tn.it.

Il CRTCU è a disposizione presso la sede di Via Petrarca 32 o nelle valli con lo sportello mobile per informazioni e consulenze.